



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Decreto N. 10 del 26/10/2021

PROPOSTA N.ro 93 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Decreto di nomina degli Ispettori Ausiliari Ambientali individuati tra i dipendenti della Soc. Ambiente SpA in house providing.

IL SINDACO

Premesso che:

1. nel Comune di Città Sant'Angelo il servizio di igiene urbana è gestito da Ambiente S.p.a., società in house providing partecipata da 32 comuni della provincia di Pescara (tra cui il Comune di Città Sant'Angelo), risultante dalla fusione per incorporazione, con atto pubblico del notaio Giovanni Di Pierdomenico del 20.3.2019 rep. 40749 racc. 18295, tra Attiva S.p.a. e Linda S.p.a., rispettivamente già società in house del Comune di Pescara e del Comune di Città Sant'Angelo;
2. nel territorio di Città Sant'Angelo è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, effettuata attraverso le diverse modalità di raccolta previste dal Gestore;
3. le modalità di conferimento dei rifiuti sono disciplinate, oltre che nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 17.10.2019 e nel Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 12.09.2005, anche in appositi provvedimenti sindacali che possono essere all'occorrenza emanati;
4. l'Amministrazione comunale intende promuovere e migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ricorrendo ad attività di sensibilizzazione, informazione, educazione ambientale ed attività di prevenzione, ispezione e controllo circa il rispetto delle regole in materia;
5. l'Amministrazione comunale intende altresì adottare ogni possibile iniziativa ed azione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di legge sulla raccolta differenziata, anche attraverso un potenziamento della vigilanza del rispetto delle disposizioni normative, tra cui le prescrizioni in materia ambientale (TU 152/2006), di quelle regolamentari di cui al vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (approvato con delibera di C.C. del 17.10.2019) e Regolamento di Polizia Urbana (approvato con delibera di C.C. del 12.09.2005), nonché degli atti amministrativi quali le ordinanze sindacali ecc.;

considerato che:

1. l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo, in materia di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani e di rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento comunale ed ai provvedimenti sindacali attiene a funzioni di polizia amministrativa ed è strumentale ai compiti di gestione del servizio;
2. ai sensi dell'art. 9 del DPR 616/1977 "*I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite*";
3. la titolarità delle funzioni di polizia amministrativa in capo a comuni, province, comunità montane e regioni è altresì confermata dalla previsione di cui al comma 2 dell'art. 158 del D. Lgs. 112/1998;
4. l'art. 195 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 fa salve, in materia di rifiuti, le disposizioni di cui al suddetto D. Lgs. 112/1998;
5. le attuali risorse umane del Corpo di Polizia Municipale di Città Sant'Angelo, tra le cui funzioni rientrano anche quelle inerenti il controllo sul rispetto del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e delle ordinanze sindacali in materia di rifiuti, non consentono di individuare personale da dedicare continuativamente ed in modo esclusivo all'esecuzione di tali funzioni;
6. il mancato rispetto della normativa sui rifiuti da parte degli utenti richiede l'individuazione, non procrastinabile, di figure ulteriori deputate anche al controllo ed alla vigilanza;
7. iniziative in tal senso sono state realizzate anche a livello nazionale in numerosi comuni, con la finalità di rafforzare le attività di educazione, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale,

con particolare riferimento alla corretta collaborazione degli utenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata;

8. il Regolamento del Comune di Città Sant'Angelo per la gestione dei rifiuti urbani prevede all'art. 65 che *"Ferma restando la competenza del Comando P.M. e degli Agenti di Polizia Municipale per le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui all'art. 1, è affidata:*
 - *personale dipendente del Comune di Città Sant'Angelo con funzione di "Ispettori Ambientali Comunali", individuati da decreto sindacale;*
 - *personale appartenente alla società incaricata dei Servizi di Igiene Urbana o di associazioni che operano in convenzione con il Comune in ambito ambientale, con funzioni di "Ausiliario Ambientale Comunale", individuati con apposito provvedimento del Sindaco a seguito del superamento di apposito corso di formazione."*;
9. Ambiente S.p.a., attuale gestore del servizio di igiene urbana ha già provveduto ad individuare e procedere all'assunzione dei signori Davide Marchese Ragona e Luca Bellante con profilo di impiegato e mansione di Ausiliario Ambientale - Area tecnica e amministrativa del CCNL Imprese e Società esercenti servizi ambientali Liv. 5B — a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria a scorrimento, finalizzata alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno o parziale, definitivamente pubblicata il 23.9.2019;
10. le figure in servizio presso il Gestore, individuate e designate come Ausiliario Ambientale, hanno dimostrato nella selezione pubblica di possedere tutte le caratteristiche di conoscenza, esperienza e qualità richieste dall'avviso pubblico, e cioè il possesso di *"specifiche conoscenze in ambito di tutela del territorio e dell'ambiente e della normativa ambientale come prevista da leggi nazionali e dal regolamento di Ambiente spa"*, tanto da poter essere chiamate *"a svolgere le proprie attività al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio di competenza, a svolgere attività di verifica del corretto conferimento dei rifiuti"*, in ossequio alla specifica previsione dell'avviso secondo cui *"l'ausiliario opererà nell'accertamento delle violazioni in tema di conferimento dei rifiuti e nell'erogazione delle sanzioni, svolgerà attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, si occuperà di svolgere opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città e dovrà inoltre svolgere le funzioni di prevenzione, vigilanza, controllo e di segnalazione circa il rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti"*;
11. le mansioni previste per le figure individuate e designate attraverso la selezione pubblica anzidetta sono quelle del CCNL Imprese e Società esercenti servizi ambientali Fise Assoambiente il quale, tra i profili esplicativi del livello professionale V, nel definire il profilo dell'Ausiliario Ambientale (o meglio, dell' "Ispettore Ambientale"), indica che questo debba essere *"in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti e/o dalle autorità competenti preposti" per svolgere "compiti di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, igiene del suolo e tutela ambientale"*;
12. le figure in servizio presso il Gestore, inquadrare con decreto di nomina sindacale del 15.9.2021 n. 16 del Sindaco di Pescara, svolgono già le attività sopra richiamate nel territorio del Comune di Pescara con la qualifica di pubblico ufficiale per la quale, a norma dell'art.357 del Codice penale, possono procedere alla identificazione delle persone colte in flagranza mentre compiono atti illeciti, e inoltre esercitano le funzioni di:
 - educazione ambientale e informazione ai cittadini
 - prevenzione delle violazioni in materia di rifiuti
 - ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla dimora privata
 - controlli e rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e compiere ogni altra operazione tecnica tesa ad individuare le responsabilità nelle violazioni per abbandoni, errati conferimenti o mancata differenziazione dei rifiuti.
 - verifiche
 - vigilanza
 - segnalazioni
 - accertamenti
 - contestazioni
13. *"La qualifica di "pubblico ufficiale" va attribuita a tutti quei soggetti che "concorrono a formare la*

volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione" (Cass. Pen. n. 148796/81); "di collaborazione anche saltuaria" (Cass. Pen. n. 166013/84). La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è ormai "irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione" (Cass. n. 172198/85) e che può essere considerato pubblico ufficiale anche "chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche" (Cass. Pen. n. 172191/85). Pertanto, "la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99)" (così in https://www.studiocataldi.it/guide_legali/pillole/la-nozione-di-pubblico-ufficiale.asp);

14. "Con sentenza 14 febbraio 2019, n. 1085 il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, si è pronunciato sulla natura delle società in house providing. Il Tribunale del lavoro di Napoli, con motivazioni puntuali e attente, ha sostanzialmente evidenziato che la società in house, non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. Essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione [...] ragion per cui "l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa" (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/08, cit.)". L'effetto di tale equiparazione è che ai dipendenti di tali società si applicherà l'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina il pubblico impiego, [...]. Prova ne sia che l'art.3 D.L. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011 prevede che le società affidatarie in house adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva. Tale disposizione è stata poi modificata dall'art.1 co 557 della L. n. 147/2013 entrata in vigore l'1.1.2014, che così recita: «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311." (Così in <https://www.altalex.com/documents/news/2019/04/12/societa-in-house-confermata-la-natura-pubblica-dell-ente>)
15. dunque, stante le citate dottrina e giurisprudenza, agli Ausiliari Ambientali come individuati dalla già menzionata procedura selettiva pubblica, in quanto dipendenti di società in house providing partecipata da 32 comuni della provincia di Pescara (tra cui il Comune di Città Sant'Angelo), spetta la qualifica di pubblico ufficiale, per la quale a norma dell'art.357 del Codice penale essi possono procedere alla identificazione delle persone colte in flagranza mentre compiono atti illeciti, esercitando inoltre le funzioni di:
- educazione ambientale e informazione ai cittadini
 - prevenzione delle violazioni in materia di rifiuti
 - ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla dimora privata
 - controlli e rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e compiere ogni altra operazione tecnica tesa ad individuare le responsabilità nelle violazioni per abbandoni, errati conferimenti o mancata differenziazione dei rifiuti.
 - verifiche
 - vigilanza
 - segnalazioni
 - accertamenti

- contestazioni

16. che il luogo di lavoro delle figure individuate come Ausiliario Ambientale e nominate con il presente atto sarà il territorio comunale di Città Sant'Angelo;

dato atto che:

1. alla data di questo atto è dipendente di Ambiente S.p.a. il sig. Marcello Bellante nato a Imperia il 9.11.2021 cod. fisc. BLLMCL63S09E290J, il quale, nella sua funzione di RSPP della Società Ambiente SpA e Direttore tecnico del cantiere di Città Sant'Angelo, è in possesso di tutti i requisiti tecnico/professionali per poter svolgere anche le funzioni di "Ispettore Ausiliario Ambientale", con funzione di coordinamento del personale della società Ambiente S.p.a. individuato con la qualifica e/o la funzione di "Ausiliario Ambientale";
2. alla data di questo atto gli Ausiliari Ambientali nominati in servizio, assunti da Ambiente S.p.a. dal 1.08.2020 con contratto a tempo indeterminato, risultano i sig.ri Davide Marchese Ragona nato a Bari il 21.12.83 cod. fisc. MRCDVD83T21A662Q e Luca Bellante nato a Pescara il 20.08.1983 cod. fisc. BLLLCU83M28G482K, classificati ai primi due posti della graduatoria definitiva della selezione indetta nel 2019 dalla allora Attiva S.p.a. e portata a definizione da Ambiente S.p.A;

visti:

- il D. Lgs. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59), ed in particolare l'art. 1 e l'art. 158, con cui si stabilisce che le Regioni ed EE.LL sono titolari delle funzioni e dei compiti di Polizia Amministrativa nelle materie ad essi attribuite o trasferite;
- l'art. 9 del DPR 616/1977 che ha delineato la figura della Polizia Amministrativa;
- l'art. 198 del D. Lgs. 152/2006, per effetto del quale i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati che disciplinano con appositi regolamenti;
- il D. Lgs. 152/2006 (e s. m. e i.), ed in particolare: l'art. 192 che sancisce tra l'altro il divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; gli artt. 255 e 256 che prevedono sanzioni per le violazioni dell'art. 192 D. Lgs. 152/2006 e attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- l'art. 262 che attribuisce alla competenza del Comune le funzioni di accertamento e sanzionatorie in relazione a taluni illeciti in materia di gestione dei rifiuti (quali ad esempio l'abbandono degli stessi);
- la Legge 689/1981 di depenalizzazione;
- il CCNL Imprese e Società esercenti servizi ambientali Fise Assoambiente, ed in particolare il livello indicato come V B";
- il Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani (in vigore dal 17.10.2019);
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana (in vigore dal 12.9.2005);

per tutto quanto indicato in premessa a questo atto, che qui viene integralmente richiamato;

ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

DECRETA

di nominare con effetto immediato "Ispettori Ausiliari Ambientali" i sottoelencati dipendenti della società Ambiente S.p.a. in house providing:

- sig. Marcello Bellante nato a Imperia il 9.11.1963 cod. fisc. BLLMCL63S09E290J il quale, nella sua funzione di "Ispettore Ausiliario Ambientale", coordinerà anche il personale della società Ambiente S.p.a. individuato con la qualifica e/o la funzione di "Ausiliario Ambientale";
- dott. Davide Marchese Ragona nato a Bari il 21.12.83 cod. fisc. MRCDVD83T21A662Q
- dott. Luca Bellante nato a Pescara il 20.08.1983 cod. fisc. BLLLCU83M28G482K

attribuendo loro la qualifica di pubblico ufficiale per la quale, a norma dell'art.357 del Codice penale, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di "Ispettore Ausiliario Ambientale" di cui al presente decreto ed esclusivamente nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE), possono procedere alla identificazione delle persone colte in flagranza mentre compiono atti illeciti, ed esercitare le funzioni di:

- educazione ambientale e informazione ai cittadini
- prevenzione delle violazioni in materia di rifiuti
- ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla dimora privata
- controlli e rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e compiere ogni altra operazione tecnica tesa ad individuare le responsabilità nelle violazioni per abbandoni, errati conferimenti o mancata differenziazione dei rifiuti.
- verifiche

- vigilanza
- segnalazioni
- accertamenti
- contestazioni

nonché svolgere nel territorio comunale tutte le attività necessarie a garantire il rispetto della normativa in materia di rifiuti.

DISPONE

1. la notifica del presente provvedimento ai sig.ri sig. Marcello Bellante, Davide Marchese Ragona e Luca Bellante sopra identificati;
2. la comunicazione del presente provvedimento:
 - al sig. Prefetto della Provincia di Pescara
 - al sig. Questore di Pescara
 - al sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara
 - all'AUSL Dipartimento di Prevenzione -Via Paolini, 45- Pescara
 - all'ARTA Direzione Generale- Viale Marconi, 171 - Pescara
 - al Segretario Generale del Comune di Città Sant'Angelo
 - al Dirigente del Settore Gestione del Territorio
 - al Dirigente della Polizia Locale
 - al legale rappresentante di Ambiente S.p.a.
3. la pubblicazione del presente decreto sull'Albo Pretorio on line del Comune di Città Sant'Angelo e sul sito dedicato alla Trasparenza Amministrativa.

Città Sant'Angelo, lì 26/10/2021

Il Sindaco
PERAZZETTI MATTEOⁱ

ⁱ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco PERAZZETTI MATTEO , il 26/10/2021